



# COMUNE DI SENIGALLIA

## ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

### REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale di Senigallia con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### INDICE

TITOLO I <b><u>I PRINCIPI</u></b>	Art. 1 - Profili istituzionali Art. 2 - Valori etici e culturali Art. 3 - Tutela degli animali
TITOLO II <b><u>DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</u></b>	Art. 4 – Definizioni Art. 5 – Ambito di applicazione Art. 6 - Esclusioni
TITOLO III <b><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	Art. 7 – Responsabilità e doveri del Detentore Art. 8 - Abbandono di animali Art. 9 – Controllo delle nascite Art. 10 - Avvelenamento di animali Art. 11 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati Art. 12 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autocotona Art. 13 – Esposizioni e vendita di animali Art. 14 – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
TITOLO IV <b><u>GATTI</u></b>	Art. 15 – Definizione dei termini usati Art. 16 - Proprietà dei gatti liberi Art. 17 – Controllo sanitario e cura delle colonie feline Art. 18 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari
TITOLO V <b><u>CANI</u></b>	Art. 19 – Requisiti per la detenzione Art. 20 – Controllo per la detenzione Art. 21 – Sull'addestramento dei cani Art. 22 – Sul divieto di cattura di cani randagi Art. 23 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche Art. 24 – Aree e percorsi destinati ai cani Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi

TITOLO VI <b><u>ANIMALI ESOTICI</u></b>	Art. 27 – Sulla detenzione degli animali esotici
TITOLO VII <b><u>VOLATILI</u></b>	Art. 28 – Colombi urbani Art. 29 – Detenzione di volatili Art. 30 – Dimensioni delle gabbie Art. 31 – Sulle amputazioni
TITOLO VIII <b><u>ANIMALI ACQUATICI</u></b>	Art. 32 – Detenzione di specie animali acquatiche Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari
TITOLO IX <b><u>GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI</u></b>	Art. 34 - Il Garante per i diritti degli animali Art. 35 – Funzioni del Garante
TITOLO X <b><u>DISPOSIZIONI FINALI</u></b>	Art. 36 – Responsabilità e vigilanza Art. 37 – Sanzioni Art. 38 – Incompatibilità e abrogazione di norme

## **TITOLO I – I PRINCIPI**

### **Art. 1 – Profili istituzionali**

1. Il Comune di Senigallia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Senigallia, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Senigallia, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Senigallia opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Senigallia valorizza la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

### **Art. 3 – Tutela degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

## **TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 4 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica, inoltre, nell'interesse delle comunità locali, nazionali e internazionali, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù delle normative

nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

#### **Art. 5 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Senigallia.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7 e 12 (responsabilità e doveri del detentore; cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art.4.

#### **Art. 6- Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente Regolamento, ferme restando le disposizioni sulla protezione e sul benessere degli animali d'allevamento, non si applicano:
  - a) agli animali produttori di alimenti e/o da reddito;
  - b) alle attività di studio e sperimentazione;
  - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 7 – Responsabilità e doveri del Detentore**

Chiunque detenga un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e adeguata all'animale;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.

Fatto salvo quanto prescritto dalla Legge 20 luglio 2004 n.189, il detentore non deve assolutamente:

- 1) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 2) tenere gli animali in spazi angusti o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute; gli animali detenuti all'aperto in spazi confinati devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie.
- 3) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 4) detenere in spazi confinati animali appartenenti a specie diverse, fra loro incompatibili.
- 5) tenere animali isolati in rimesse o cantine oppure segregati in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altro locale (anche commerciale) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria, fatta eccezione per gli animali che vengono allevati in condizioni di luce artificiale es. rettili.

- 6) detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali. Fanno eccezioni uccelli e piccoli roditori (delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti), nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
- 7) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti.
- 8) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti.
- 9) per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica, è vietato su tutto il territorio comunale, salvo previa apposita autorizzazione da parte della Giunta Municipale, offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a qualsiasi titolo; la normativa non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
- 10) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.
- 11) trasportare animali nel territorio comunale in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Le condizioni di trasporto devono essere idonee per temperatura, aerazione e luminosità e devono prevedere uno spazio minimo che permetta il mantenimento della posizione eretta ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 12) tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Il veicolo non deve comunque essere sistemato sotto il sole.
- 13) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
- 14) detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

#### **Art. 8 – Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale sia domestico sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e corsi d'acqua.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 9 – Controllo delle nascite**

Chiunque consenta la riproduzione di un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenie o dell'animale femmina gravida o allattante. Il proprietario o detentore di un animale è responsabile del destino della prole.

#### **Art. 10 – Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale (proprietà pubbliche e private), alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, con esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione o cessazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

#### **Art. 11 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati**

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. I felini, i roditori, i cani di età inferiore ai sei mesi, gli animali in cattivo stato di salute, gravidi, in fase di allattamento o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, saranno sequestrati dagli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile sanitario o altre strutture adeguate. Per i cani privi di codice identificativo, peraltro obbligatorio, vale quanto previsto dalla legge regionale 10/97 e successive modificazioni. Gli animali sequestrati verranno registrati, curati, vaccinati, presso il Servizio Veterinario dell'A.S.U.R. Detti animali potranno essere affidati ai cittadini che ne faranno richiesta di adozione, se in possesso dei requisiti necessari.

#### **Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **Art. 13 – Esposizione e vendita di animali**

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento;
- 1.bis E' regolamentata con apposita Ordinanza la vendita e l'esposizione di animali alle attività commerciali ambulanti e occasionali;
2. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita, con unica eccezione dei pesci in acquario;
3. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente dagli artt. 30 e 33 del presente Regolamento.
4. Con Ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.

#### **Art. 14 – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra

non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche

## **TITOLO IV - GATTI**

### **Art. 15 - Definizione dei termini usati**

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini.

### **Art. 16 - Proprietà dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. Il Comune promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
3. Le Associazioni Animaliste incaricate dall'Amministrazione Comunale, anche con la collaborazione di persone volontarie, possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per altre emergenze, provvedendo successivamente alla loro opportuna ricollocazione.

### **Art. 17 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline**

1. L'Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle colonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.
2. La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e con le Associazioni di volontariato a tal scopo incaricate.

### **Art. 18 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari**

1. Il Comune riconosce l'attività di volontariato dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; al volontario deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio.
2. L'accesso dei volontari in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
3. I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
4. Il Comune può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Senigallia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.

6. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.
7. I gatti facenti parte delle colonie feline allo stato libero devono essere catturati per gli adempimenti di cui alla Legge 281/91 per conto dell'Amministrazione Comunale da personale dell'A.S.U.R. o da membri di Associazioni Protezionistiche o da privati cittadini, regolarmente registrati e autorizzati dalla stessa A.S.U.R.

## **TITOLO V - CANI**

### **Art.19 - Requisiti per la detenzione**

- a) I cani di proprietà, detenuti all'aperto, devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.
- b) I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di un'area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cuccie, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
- c) E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria per particolari situazioni e sempre per brevi periodi, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

### **Art. 20 – Controllo per la detenzione**

Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina entro i termini previsti dalle Leggi vigenti. E' comunque vietata la cessione di cuccioli non ancora identificati e di età inferiore ai due mesi.

### **Art. 21 - Sull'addestramento dei cani**

1. E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, o a percosse, o all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, dotati di punte o altro.
2. E' altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

### **Art. 22 - Sul divieto di cattura di cani randagi**

1. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, a eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o dell'A.S.U.R., nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
2. I privati, qualora rinvenivano nel territorio comunale cani randagi o vaganti, devono avvertire della loro presenza gli operatori del Comune o dell'A.S.U.R.

### **Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
  - a) I cani dovranno essere tenuti ad un guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni, in maniera tale che non procurino disturbo ad altri animali o persone; se sono condotti in ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni sportive e simili, i cani dovranno anche essere dotati di museruola, come previsto dalle normative vigenti in materia;

- b) E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica e idonea cartellonistica. Riguardo all'accesso negli arenili, vigono le norme specifiche in materia.

#### **Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, devono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il vigile e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.

#### **Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico**

1. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere, nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti;
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico, dovranno rispettare le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 23 avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Ai gestori di esercizi pubblici, commerciali e di attività aperte al pubblico, viene concessa la facoltà di ammettere all'interno dei locali gli animali; nel caso in cui ciò non venga consentito, i gestori devono esporre all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto; è facoltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno della struttura.

#### **Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì l'obbligo di portare al seguito la paletta e il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato a quell'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.
4. L'Amministrazione Comunale si impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso opere di informazione e attivando in vari punti della città distributori automatici di sacchetti e palette per la raccolta degli escrementi.

### **TITOLO VI - ANIMALI ESOTICI**

#### **Art. 27 - Sulla detenzione di animali esotici**

1. E' fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.

2. E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se é il caso, di vasche contenente acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi o di scavarsi una tana nella terra.

## **TITOLO VII – VOLATILI**

### **Art. 28 – Colombi urbani**

1. E' assolutamente vietato somministrare cibo ai colombi non facenti parte di allevamenti autorizzati, nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro storico. Nelle altre zone del centro abitato è possibile somministrare cibo nelle aree opportunamente individuate solamente da personale autorizzato a tale scopo. Vigé al proposito l'Ordinanza n. 671, emessa dal Sindaco il 17/11/2003.
2. Al fine di contenerne la popolazione, è vietato somministrare cibo in corti o spazi privati ai colombi.
3. I proprietari dei fabbricati, vista la predominante vocazione turistica della città, per il decoro e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, dovranno provvedere a chiudere le aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei colombi, nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio.

### **Art. 29 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### **Art. 30 - Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le seguenti dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte maggiori, ed un lato di tre, della misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario;
3. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

### **Art. 31- Sulle amputazioni**

É vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

## **TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 32 - Detenzione di specie animali acquatiche**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 33 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario dovrà essere conforme alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate, garantendo loro il ricambio e la depurazione dell'acqua.
2. In ogni caso il volume dell'acquario deve essere rapportato alla lunghezza degli animali ospitati rispettando la seguente regola: per ogni centimetro di lunghezza totale (= lunghezza misurata dalla punta della bocca fino al termine della pinna caudale) di pesce che da adulto raggiunge una lunghezza inferiore a 5 cm si deve calcolare almeno 1 litro d'acqua/cm, mentre per i pesci che superano tale lunghezza si devono considerare 2 litri d'acqua/cm. L'acquario non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua, salvo che l'acquario non ospiti solo coralli.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **TITOLO IX -GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI**

### **Art. 34 - Il Garante per i diritti degli animali**

Si istituisce la figura del Garante per i diritti degli animali, nominato dall'Assessorato all'Ambiente.

### **Art. 35 - Funzioni del Garante**

1. Il Garante per i diritti degli animali ha il compito di mantenere i rapporti con la cittadinanza e, anche su indicazione di quest'ultima, di sollecitare le azioni di controllo e sanzionatorie.
2. Il Garante si avvale della collaborazione della Consulta delle Associazioni Animaliste e di personalità esperte in settori di cui si necessita il parere per progetti specifici.
3. La Consulta permanente delle Associazioni Animaliste opera a titolo gratuito.

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 36 - Responsabilità e vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e agli Organi di Polizia preposti.

### **Art. 37 - Sanzioni**

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00.

### **Art. 38 - Incompatibilità e abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.